

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4012

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ARMELLIN, AIARDI, AZZARO, BORRA, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BIAFORA, BONFERRONI, BORRA, BORRI, BALESTRACCI, BORTOLAMI, BUONOCORE, BORTOLANI, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CASATI, CIAFFI, CILIBERTI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COSTA SILVIA, CURSI, DAL CASTELLO, D'ANGELO, FERRARI BRUNO, FERRARI WILMO, FRASSON, FRONZA CREPAZ, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOT TARDO, GRILLO LUIGI, LAMORTE, LUCCHESI, MANFREDI, MARTUSCELLI, MATULLI, NAPOLI, NICOTRA, ORSENIGO, PATRIA, PERANI, PICCIRILLO, PORTATADINO, RABINO, RICCIUTI, RIGHI, RIVERA, ROCELLI, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VOLPONI, ZAMPIERI, ZOLLA, ZOPPI, ZAMBON, ZUECH

Presentata il 7 giugno 1989

Nuove norme fiscali a favore di enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2 marzo 1989, noto come decreto-legge fiscale, è stato introdotto un emendamento all'articolo 79 del testo unico delle imposte dirette, le cui conseguenze non sono state certamente ben ponderate.

Ne è sortita una norma che da più parti viene criticata e contestata, e della quale sono molti a chiedere giustamente la revisione, tanto più che appare seriamente viziata di illegittimità costituzionale, e sarà destinata ad aprire un vasto ed inutile contenzioso tributario.

Il comma così aggiunto (comma 6) prevede infatti che tutti i soggetti in contabilità semplificata, e quindi anche gli enti non commerciali sia pubblici che

privati, devono dichiarare un imponibile ai fini fiscali, non inferiore a 12 milioni annui per le attività di servizi e a 9 milioni annui per le altre attività.

Tale norma, se trae la propria ragione d'essere dalla necessità di reperire materia imponibile, laddove si presume esservi evasione o elusione d'imposta (vedi attività commerciali), diventa oltremodo vessatoria nei confronti degli Enti non commerciali che, lungi dal perseguire fini di lucro, rincorrono ogni anno la conquista del pareggio di bilancio come massima espressione del buon andamento economico-finanziario, sovente minato da cronici disavanzi cui viene posto rimedio con finanziamenti privati e, talora, anche pubblici.

Si tratta degli enti non commerciali che non hanno scopo di lucro, quelli che per definizione, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c) del testo unico, non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che ricadono nel regime semplificato in genere e solo per le attività accessorie alle attività non economiche svolte in via istituzionale.

Voglio citare in modo concreto: sono le numerosissime piccole associazioni sportive che sopravvivono con i pochi contributi di sponsorizzazione, le associazioni varie come le *pro loco*, le attività di convegni culturali, di bande musicali o cori, ecc.

Si tratta cioè di quelle attività commerciali minori che vengono attuate per consentire lo svolgimento di altre attività principali, con finalità culturali, ricreative, religiose, assistenziali.

Il disagio in cui si trovano ora questi enti deriva dall'enigmatica scelta di dover sottostare ad un iniquo balzello fiscale del costo di svariati milioni (da 2,8 a 5,5), ovvero, di scegliere di non pagare tasse ingiuste e ingiustificabili ma di doversi dotare di una contabilità (ordinaria) che attesti agli occhi del fisco la totale assenza di utili soggetti a tassazione.

Tale scelta da esercitarsi mediante una esplicita manifestazione di volontà (opzione), crea però disagi che possono essere talora ancor più gravi della tassazione stessa, perché la tenuta di una contabilità sistematica in partita doppia, la stesura dell'inventario annuale ecc., sono adempimenti che si traducono in costi diretti (vidimazione, consulenze ecc.), e in

costi indiretti (organizzazione del lavoro amministrativo, controllo ecc.), il cui ammontare non si discosta molto dalle cifre dianzi indicate e che snaturano, oltretutto la cultura amministrativa di questa realtà tendente a semplificare l'organizzazione piuttosto che appesantirla con inutili fardelli burocratici.

Ne risulta che la norma penalizza seriamente tutte quelle attività di volontariato sociale e quelle attività di enti cattolici aventi finalità educative (si pensi alla scuola materna) o ricreative o assistenziali. Questi enti non commerciali, che rendono un grande servizio alla nostra comunità, sulla base di una grande forza ideale, rischiano di diventare asfittici o per il carico di adempimenti burocratici cui vengono sottoposti o per i pesanti oneri rispetto alle modeste entrate che a malapena coprono le spese.

Partendo da queste considerazioni si è venuta pertanto maturando la presente proposta di legge, volta a riconfermare la piena validità anche fiscale delle risultanze della contabilità semplificata, con l'obiettivo di rendere inapplicabili anche i coefficienti di congruità che rientrano sempre nell'ottica delle presunzioni di redditività.

Allo scopo si è pure pensato ad una opportuna riapertura dei termini, che consenta ai contribuenti di modificare le scelte eventualmente già effettuate con l'esercizio dell'opzione entro il 31 maggio 1989.

Credo che le motivazioni esposte siano sufficienti a giustificare un rapido esame e l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

« 6. Il reddito imponibile non può in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dall'articolo 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. Tale disposizione tuttavia non si applica agli enti di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 87 ».

ART. 2.

1. Le opzioni esercitate ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto effettuate ai sensi dell'articolo 13, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, da parte degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conservano il loro effetto se non modificate o revocate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La modifica o la revoca è espressa mediante comunicazione da trasmettere a mezzo raccomandata all'ufficio presso il quale la opzione è stata presentata e avrà effetto dal 1° gennaio 1989.

3. Gli enti di cui al comma 1 che non hanno esercitato alcuna opzione possono presentarla entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con comunicazione da trasmettere mediante raccomandata all'ufficio delle imposte dirette e all'ufficio dell'imposta

sul valore aggiunto, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 3.

1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1969, n. 154, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti degli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 4.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1989.